

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 30/01/2020

FATTO

In data 14/03/2011 il ricorrente stipulava con altro intermediario un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile per l'importo finanziato lordo di Euro 28.080,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 234,00 ciascuna.

In pendenza del finanziamento, l'odierno resistente subentrava all'originario mutuante nella titolarità del rapporto.

Previa emissione del conteggio estintivo del 31/08/2015, dopo la scadenza di 52 rate il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 234,36 per rimborso di costi non maturati.

Con reclamo del 15/02/2019 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati per Euro 1.167,82, oltre eventuali quote insolute, interessi legali dalla data di estinzione e spese legali. Chiedeva inoltre che l'intermediario rilasciasse copia di eventuali altri finanziamenti stipulati e comunicasse gli importi effettivamente erogati e quelli eventualmente corrisposti a società terze per chiusura di debiti pregressi, in tal caso con consegna del relativo conteggio estintivo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il resistente vi riscontrava richiamando precedente interlocutoria in cui aveva dedotto di nulla dovere rimborsare per commissioni non maturate oltre quanto abbuonato, e riferito di aver inoltrato la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi alle compagnie emittenti le rispettive polizze collegate al finanziamento.

Con ricorso del 16/05/2019 il ricorrente insiste nella richiesta di retrocessione degli oneri non goduti, oltre interessi legali dalla data di estinzione.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni riferisce di aver corrisposto al ricorrente Euro 587,39, mediante assegno circolare che produce in copia, di cui Euro 564,81 per costi non goduti, interessi legali dal reclamo ed Euro 20,00 per rimborso delle spese della procedura; aggiunge che la compagnia assicurativa emittente la polizza collegata al finanziamento ha rimborsato al ricorrente Euro 365,21, mentre le spese di istruttoria hanno natura *up front* e dunque null'altro è dovuto.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai



sensi dell'art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Con riguardo ai costi assicurativi, tale voce di costo – ove richiesta – va rimborsata dall'intermediario finanziatore al mutuatario in base al criterio *pro rata temporis* (si veda Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003 e 10035 dell'11/11/2016), in difetto di alternativi metodi contrattuali di calcolo delle somme dovute.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, premesso che il rimborso degli oneri assicurativi va ritenuto accertato poiché non contestato dal ricorrente ma che va integrato in base al criterio *pro rata temporis*, non essendo stata fornita prova della pattuizione di un criterio diverso e non essendo stato prodotto il modulo di adesione alla polizza né le condizioni generali di assicurazione, considerato poi che le spese di istruttoria e la commissione per la rete distributiva hanno entrambe natura *recurring* poiché remunerano attività continuative del prestito, tenuto conto dell'abbuono e delle ulteriori somme pagate dalla compagnia assicurativa, il resistente è tenuto, in base al criterio *pro rata temporis* su n. 68 rate residue del prestito, al rimborso di Euro 255,00 per spese di istruttoria, Euro 402,12 per saldo della commissione per la rete distributiva, Euro 100,72 per saldo degli oneri assicurativi a copertura del rischio vita ed Euro 61,99 per saldo degli oneri assicurativi a copertura del rischio impiego, detratti Euro 564,81 corrisposti dal resistente dopo la ricezione del ricorso, per totali Euro 255,02, oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Circa la richiesta di refusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016) - data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014), essa va rigettata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 255,02, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI